ISTITUZIONE DELL'ENTE PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO E.I.M.A

Art. 5

Organi dell'Ente

Sono organi dell'Ente:

a) il presidente;

b) il consiglio;

c) l'amministratore;

d) il comitato consultivo;

e) il collegio dei revisori. La nomina, lo stato giuridico dei componenti e le relazioni tra gli organi dell'Ente sono disciplinati dallo statuto, per quanto non previsto dal presente decreto. I componenti degli organi dell'Ente non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati che svolgono attivita' o studi nel settore agroindustriale. Il mandato dell'amministratore, dei membri del consiglio e del comitato consultivo e' rinnovabile per il solo periodo successivo alla prima nomina. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti spettanti all'amministratore ed ai componenti degli organi dell'Ente.

Versione in vigore dal 26 maggio 1994, non più in vigore dal 25 luglio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo E.I.M.A
Estremi	Decreto-legge 25 maggio 1994, n. 314
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-per-gli-interventi-nel-mercato-agricolo-e-i-m-a-1994/art-5-organi-dell-ente/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it